



## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Visto** Il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, "Statuto degli studenti e delle studentesse", come modificato e integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235;

**Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss. ii. e mm.

**Visto** il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e ss. ii. e mm.

**Vista** la Direttiva MIUR n. 104 del 30 novembre 2007, recante disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagine in violazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali"

**Vista** la Nota M.I.U.R. del 31 luglio 2008, prot. n. 3602

**Vista** la L. 30 ottobre 2008, n. 169

**Visto** il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62

**Vista** la L. 29 maggio 2017, n. 71

Vista la Nota M.I.U.R. del 10 ottobre 2017, prot. n. 1865

**Visto** l'art. 9 del D. l. 28 maggio 1975

**Acquisito** il parere del Collegio dei docenti espresso con delibera n.3 del 18 febbraio 2020

### **EMANA**

Il seguente Regolamento di disciplina per le scuole annesse e per il Convitto e Semiconvitto dell'Educandato Statale "C. Uccellis", ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà, nonché di rispetto della dignità delle persone, anche in riferimento alle competenze di Cittadinanza.



## **Art.1 Principi e finalità**

1. Il presente Regolamento è redatto in conformità ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e disciplina il relativo procedimento, anche in relazione al conseguimento degli obiettivi posti dal Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, nonché del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e sue modifiche e integrazioni.  
Esso è inoltre coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta uno strumento di attuazione di quanto previsto dalla L. n. 71/2017.
2. Ciascun membro della comunità scolastica si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, di cui riconosce la natura vincolante quale strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali di riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

## **Art.2 Doveri educativi**

1. I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto di corresponsabilità educativa" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.
2. Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo; per il personale docente e non docente della scuola essi sono indicati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, mentre per gli studenti essi sono sanciti dal presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

## **Art.3 Responsabilità disciplinare**

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né in forma indiretta, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione commessa e ispirate al principio di gradualità e riparazione del danno. Nella loro irrogazione si deve



tener conto della situazione personale dell'allievo e delle conseguenze che dall'infrazione derivano o sono derivate.

5. All'autore dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utile per la comunità scolastica, secondo modalità concordate con l'Organo che ha deliberato la sanzione.

#### **Art.4 -Doveri degli studenti – Norme di comportamento generali**

1. Nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, solidarietà e legalità, nonché con il rispetto della dignità delle persone.
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere puntualmente agli impegni di studio.
3. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, rispettoso e collaborativo nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente. Tale dovere si estende alle famiglie - anche di fatto - del personale scolastico e degli altri studenti. Gli studenti sono altresì tenuti ad adeguare il loro comportamento alle indicazioni che vengono loro formulate.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate in materia, eseguendo con tempestività e serietà, se necessario, le azioni previste in attuazione di tali disposizioni.
5. Gli studenti devono utilizzare in modo corretto e soltanto per scopi legati all'attività didattica, le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e a tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
6. Gli studenti sono tenuti ad osservare una condotta rispettosa dell'integrità psicofisica e patrimoniale di tutti i soggetti che fanno parte della comunità scolastica, sia nei locali in cui si svolge l'attività didattico-educativa che al di fuori di essi. Tale obbligo va riferito a tutte le relazioni intervenute tra i vari soggetti, ivi comprese quelle realizzate con strumenti informatici o telematici di qualsiasi natura e in qualsiasi tempo.
7. Gli studenti sono tenuti ad indossare il grembiule (scuola Primaria), la divisa d'Istituto (scuola secondaria di I grado), un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico come forma di rispetto verso i docenti, i compagni e verso l'istituzione scolastica (Licei).
8. Gli studenti devono avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.
9. Gli studenti, durante l'orario scolastico, comprese le ore di studio guidato, non utilizzano, senza preventiva autorizzazione, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualsiasi natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico, se non preventivamente autorizzata e con specifico riferimento a momenti significativi della vita della comunità scolastica.



**Art. 5 – Tipologia delle infrazioni, sanzioni e modalità di intervento. SCUOLA PRIMARIA (comprensivo anche dell'attività di semiconvitto)**

Fatto	Interventi	Azione di risposta	Sanzione	Organo deputato ad intervenire
Mancanza sistematica di materiali	Azione di riflessione volta all'analisi del problema per la ricerca di strategie risolutive	<b>Azione 1</b> Convocazione famiglia per confronto e condivisione strategie di azione  <b>Azione 2</b> Segnalazione dei docenti al Dirigente Scolastico		Insegnante e/o educatore
Ritardo ripetuto e/o continuato	Azione di riflessione volta all'analisi del problema per la ricerca di strategie risolutive	<b>Azione 1</b> Convocazione famiglia per confronto e condivisione strategie di azione  <b>Azione 2</b> Segnalazione dei docenti al Dirigente Scolastico		Insegnante  Dirigente Scolastico
Mancanza di giustificazione per assenza ripetuta e continuata	Richiesta agli alunni	<b>Azione 1</b> Comunicazione alle famiglie  <b>Azione 2</b> Segnalazione dei docenti al Dirigente Scolastico		Insegnante e/o educatore  Dirigente Scolastico
Mancanza di rispetto delle regole concordate e condivise ripetuta e continuata	Azione di riflessione volta all'analisi del problema per la ricerca di strategie risolutive	<b>Azione 1</b> Convocazione famiglia per confronto e condivisione strategie di azione  <b>Azione 2</b> Segnalazione dei docenti al Dirigente Scolastico		Insegnante e/o educatore  Dirigente Scolastico
Atteggiamenti e comportamenti non rispettosi delle persone ripetuti e continuati con l'utilizzo di parole e/o espressioni offensive	Azione di riflessione volta all'analisi del problema per la ricerca di strategie risolutive	<b>Azione 1</b> Convocazione famiglia per confronto e condivisione strategie di azione  <b>Azione 2</b> Segnalazione dei docenti al Dirigente Scolastico		Insegnante e/o educatore  Dirigente Scolastico



Danneggiamento beni comuni: materiali, strutture, suppellettili, ...	Azione di riflessione volta all'analisi del problema per la ricerca di strategie risolutive	<b>Azione 1</b> Convocazione famiglia per confronto e condivisione strategie di azione  <b>Azione 2</b> Segnalazione dei docenti al Dirigente Scolastico	Richiesta di risarcimento dei danni materiali arrecati. I danni dei quali non si conosce l'autore saranno pagati in comune dalla classe.	Consiglio di Interclasse  Dirigente Scolastico
Comportamenti gravi (violenza verbale e fisica) nei confronti di compagni e adulti	Azione di riflessione volta all'analisi del problema per la ricerca di strategie risolutive	<b>Azione 1</b> Convocazione famiglia per confronto e condivisione strategie di azione  <b>Azione 2</b> Segnalazione dei docenti al Dirigente Scolastico	Sospensione dell'alunno con obbligo di frequenza nella classe parallela Esclusione dell'alunno dalle uscite didattiche, dalle visite guidate, i viaggi d'istruzione*	Consiglio di Interclasse  Dirigente Scolastico
Episodi di bullismo o cyberbullismo (con riferimento al documento "Linee guida per il bullismo e cyberbullismo" – Scuola Primaria)	Azione di riflessione volta all'analisi della situazione: riflessione su capacità di scelta, su strategie e modalità messe in atto, sul rapporto causa-effetto	<b>Azione 1</b> Segnalazione dei docenti al Dirigente Scolastico  <b>Azione 2</b> Convocazione famiglia per confronto e condivisione strategie di azione	La sanzione deve apparire come la conseguenza dell'atto di bullismo o di cyberbullismo messo in atto dallo studente cui è comminata: deve essere proporzionata all'azione temporanea, ispirata al principio di gradualità, tenendo presente la situazione personale dell'alunno, la gravità del comportamento e le conseguenze che da esso derivano. Potrebbe portare alla sospensione dell'alunno con obbligo di frequenza nella classe parallela	Consiglio di Interclasse  Dirigente Scolastico

**Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono parte integrante dell'offerta formativa e come tali la partecipazione non può essere considerata né premiale, né punitiva. Tuttavia, per gravi e motivate cause legate al comportamento e tali da costituire elemento di pericolo o grave disturbo per il resto del gruppo, si potrà procedere con la sanzione dell'esclusione.**



## Art. 6 – Tipologia delle infrazioni, sanzioni e modalità di intervento. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (comprensivo anche dell'attività di semiconvitto)

Le infrazioni alle norme di comportamento di cui all'art.4 sono suddivise in tre gruppi, a seconda della loro gravità: Infrazioni disciplinari lievi, infrazioni disciplinari gravi, infrazioni disciplinari gravissime.

A) Infrazioni lievi	Sanzioni e soggetti/organi titolati per irrogazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresso in ritardo alle lezioni;</li> <li>• Scarsa cura del materiale scolastico in dotazione;</li> <li>• Mancanza del materiale didattico richiesto o dei dispositivi di protezione individuale, qualora richiesti;</li> <li>• Mancata ottemperanza alle indicazioni fornite dai docenti in relazione alle comunicazioni scuola-famiglia e allo svolgimento dei compiti assegnati;</li> <li>• Mancato spegnimento del telefono cellulare durante le lezioni e/o mancata consegna dello stesso al docente, se richiesto;</li> <li>• Comportamenti scorretti e disturbanti durante le attività didattiche ed educative organizzate dalla scuola, ivi compresi quelli durante il cambio d'ora di lezione o negli spostamenti interni;</li> <li>• Utilizzo non autorizzato del telefono cellulare o di altri dispositivi atti alla registrazione e/o diffusione di suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;</li> </ul>	<p>a) rimprovero verbale da parte del docente/educatore o dal personale ata in servizio presso la scuola, Reiterazione, dopo aver già adottato più volte azione a):</p> <p>b) rimprovero verbale da parte del docente/educatore o dal personale ATA in servizio presso la scuola, contestuale rimprovero scritto su libretto/registro elettronico (nota informativa) da parte del docente/educatore, Sistematica reiterazione, dopo aver già adottato più volte azioni a) e b)</p> <p>c) rimprovero verbale da parte del docente/educatore o dal personale ata in servizio presso la scuola, <b>contestuale rimprovero scritto sul registro elettronico (nota di demerito) da parte del docente/educatore, RILEVANTE PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE SUL COMPORTAMENTO.</b></p>
<h3>B) Infrazioni gravi- tipologia 1</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenza irregolare delle lezioni senza idonea giustificazione.</li> <li>• Mancanza di rispetto con atteggiamenti e/o espressioni verbali verso i compagni, i loro familiari e congiunti, anche di fatto.</li> <li>• Mancanza di rispetto, tramite atteggiamenti e/o espressioni verbali verso il Dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente, ivi compresi i loro familiari e congiunti, anche di fatto; Creazione tramite telefono cellulare o di altri dispositivi di file immagine, audio, video nei contesti scolastici e didattici in senso esteso come da regolamento.</li> </ul>	<p>b) rimprovero verbale da parte del docente/educatore o dal personale ATA in servizio presso la scuola, contestuale rimprovero scritto su libretto/registro elettronico (nota informativa) da parte del docente/educatore, Reiterazione, dopo aver già adottato almeno una volta azioni b):</p> <p>c) rimprovero verbale da parte del docente/educatore o dal personale ATA in servizio presso la scuola, <b>contestuale rimprovero scritto sul registro elettronico (nota di demerito) da parte del docente/educatore,</b> Reiterazione dopo aver già adottato più volte c) o per modalità del fatto connotate da particolare gravità:</p> <p>d) rimprovero verbale da parte del docente/educatore o dal personale ata in servizio presso la scuola, <b>rimprovero verbale/ammonimento da parte del dirigente scolastico,</b></p> <p>e) <b>rimprovero/ammonimento scritto da parte del dirigente scolastico,</b></p>



	<p><b>f) Sospensione dalla frequenza dalle lezioni per un periodo non superiore a gg. 15, anche non consecutivi.</b>          Nel caso di sospensione il provvedimento sanzionatorio è deliberato dal Consiglio di Classe, a maggioranza, la cui adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Alla decisione sulla sanzione da irrogare non partecipa il docente che sia stato coinvolto o sia stato vittima della condotta lesiva dell'incolpato per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Dirigente scolastico, che presiede la seduta, o del suo delegato.</p> <p><b>RILEVANTI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE SUL COMPORTAMENTO.</b></p>
--	--

<p><b>C) Infrazioni gravi – tipologia 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Danneggiamenti dei locali, arredi e attrezzature della scuola o di proprietà di altre persone.</li> <li>• Utilizzo sistematico ed abituale di un linguaggio violento, volgare o in ogni modo offensivo nei confronti di terzi, anche mediante commenti ed espressioni a carattere razzista e comunque discriminatorio verso soggetti o collettività non appartenenti alla comunità scolastica.</li> <li>• Utilizzo sistematico e abituale di un linguaggio violento, volgare o in ogni modo offensivo nei confronti dei soggetti appartenenti alla comunità scolastica, anche mediante pubblicazione, in qualunque tempo, di commenti o espressioni denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi, su social network, blog, forum, programmi di messaggistica, nei confronti dei predetti soggetti.</li> </ul>	<p><b>Sanzioni e soggetti/organi titolati per irrogazione</b></p> <p>c) rimprovero verbale da parte del docente/educatore o dal personale ata in servizio presso la scuola, e <b>contestuale rimprovero scritto sul registro elettronico (nota di demerito) da parte del docente/educatore,</b>          Reiterazione dopo aver già adottato più volte c) o per modalità del fatto connotate da particolare gravità:  <b>d) rimprovero verbale/ammonimento da parte del dirigente scolastico,</b>  <b>e) rimprovero/ammonimento scritto da parte del dirigente scolastico,</b>  <b>f) Sospensione dalla frequenza dalle lezioni per un periodo non superiore a gg. 15, anche non consecutivi.</b>          -Nel caso di sospensione il provvedimento sanzionatorio è deliberato dal Consiglio di Classe, a maggioranza, la cui adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Alla decisione sulla sanzione da irrogare non partecipa il docente che sia stato coinvolto o sia stato vittima della condotta lesiva dell'incolpato per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Dirigente scolastico, che presiede la seduta, o del suo delegato.</p> <p><b>RILEVANTI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE SUL COMPORTAMENTO.</b></p>
--	--

<p><b>C) Infrazioni gravissime</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falsificazione di firme in atti o comunicazioni.</li> <li>• Espressioni verbali e non verbali offensive, vessatorie o umilianti – comprese quelle a contenuto o allusione sessuale - verso altri studenti o appartenenti alla comunità scolastica sopra indicati, espresse e diffuse, anche mediante mezzi informatici, in ogni</li> </ul>	<p><b>Sanzioni e soggetti/organi titolati per irrogazione</b></p> <p>c) rimprovero verbale da parte del docente/educatore o dal personale ata in servizio presso la scuola, <b>contestuale rimprovero scritto sul registro elettronico (nota di demerito) da parte del docente/educatore,</b></p>
--	---



<p>tempo e anche al di fuori dei locali scolastici, qualora detti commenti o espressioni abbiano contenuto razzista, discriminatorio o siano rivolte a soggetti in qualche modo vulnerabili per la propria condizione o situazione, anche sociale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minaccia di violenze fisiche o molestie in presenza o mediante l'uso di strumenti informatici o di comunicazione a distanza, verso gli appartenenti alla comunità scolastica.</li> <li>• Sottrazione di beni, materiali e attrezzature di compagni.</li> <li>• Sottrazione o appropriazione di attrezzature e materiale della scuola o del personale scolastico.</li> <li>• Atti di vandalismo.</li> <li>• Violenza verso le persone, anche esterne alla comunità scolastica, durante l'orario scolastico o durante attività organizzate dalla scuola.</li> <li>• Atti lesivi della dignità e rispetto delle persone.</li> <li>• Condotte che mettano in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone.</li> <li>• Raccolta e diffusione di testi, immagini, filmati e registrazioni vocali in violazione del rispetto delle persone e della libertà e dignità delle persone fatte oggetto delle riprese/registrazione.</li> </ul>	<p>Reiterazione dopo aver già adottato una volta c) o per modalità del fatto connotate da particolare gravità:</p> <p><b>d) rimprovero verbale/ammonimento da parte del dirigente scolastico,</b>  <b>e) rimprovero/ammonimento scritto da parte del dirigente scolastico,</b>  <b>f) Sospensione dalla frequenza dalle lezioni per un periodo non superiore a gg. 15, anche non consecutivi.</b></p> <p>Nel caso di sospensione il provvedimento sanzionatorio è deliberato dal Consiglio di Classe, a maggioranza, la cui adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Alla decisione sulla sanzione da irrogare non partecipa il docente che sia stato coinvolto o sia stato vittima della condotta lesiva dell'inculpatore per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Dirigente scolastico, che presiede la seduta, o del suo delegato.</p> <p>g) Sospensione dalla frequenza dalle lezioni per un periodo superiore a gg. 15, anche non consecutivi.</p> <p>Nel caso di infrazioni gravissime che prevedono sospensioni superiori a 15 gg il provvedimento sanzionatorio è irrogato dal Commissario Straordinario previo parere obbligatorio e vincolante del consiglio di classe con le maggioranze di cui al comma precedente.</p> <p><b>RILEVANTI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE SUL COMPORTAMENTO.</b></p>
---	---

**Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono parte integrante dell'offerta formativa e come tali la partecipazione non può essere considerata né premiale, né punitiva. Tuttavia, per gravi e motivate cause legate al comportamento e tali da costituire elemento di pericolo o grave disturbo per il resto del gruppo, si potrà procedere con la sanzione dell'esclusione.**

#### **Art. 7 – Tipologia delle infrazioni. Licei (settore scuola)**

1. Le infrazioni alle norme di comportamento di cui all'art.4 sono suddivise in tre gruppi, a seconda della loro gravità: Infrazioni disciplinari lievi, infrazioni disciplinari gravi, infrazioni disciplinari gravissime.
2. Costituiscono infrazioni disciplinari **lievi** le condotte che per loro modalità, grado della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri di cui all'art. 4 e che possono essere affrontate con un celere intervento correttivo da parte dei docenti, quali:





- a) Ingresso in ritardo alle lezioni;
  - b) Comportamenti scorretti durante le attività didattiche ed educative organizzate dalla scuola, ivi compresi quelli durante il cambio d'ora di lezione o negli spostamenti interni;
  - c) Scarsa cura del materiale scolastico in dotazione;
  - d) Mancanza del materiale didattico richiesto o dei dispositivi di protezione individuale, qualora richiesti;
  - e) Mancata ottemperanza alle indicazioni fornite dai docenti in relazione alle comunicazioni scuola-famiglia e allo svolgimento dei compiti assegnati;
  - f) Mancato spegnimento del telefono cellulare durante le lezioni e/o mancata consegna dello stesso al docente all'inizio della lezione;
  - g) Utilizzo non autorizzato del telefono cellulare o di altri dispositivi atti alla registrazione e/o diffusione di suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;
  - h) abbigliamento non consono all'ambiente scolastico.
3. Costituiscono infrazioni disciplinari **gravi** quelle caratterizzate da evidente violazione di basilari regole di condotta o dei doveri, quali:
- a) Mancanza di rispetto, tramite atteggiamenti e/o espressioni verbali verso il Dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente, ivi compresi i loro familiari e congiunti, anche di fatto;
  - b) Mancanza di rispetto con atteggiamenti e/o espressioni verbali verso i compagni, i loro familiari e congiunti, anche di fatto;
  - c) Violazione del divieto di fumo vigente nei locali dell'Istituto, nelle pertinenze di questo o in ogni altro luogo vietato dal regolamento interno dell'Istituto;
  - d) Frequenza irregolare delle lezioni senza idonea giustificazione;
  - e) Danneggiamenti dei locali, arredi e attrezzature della scuola;
  - f) Reiterazione di una delle condotte indicate al comma 2;
  - g) Utilizzo di un linguaggio violento, volgare o in ogni modo offensivo nei confronti dei soggetti appartenenti alla comunità scolastica, anche mediante pubblicazione, in qualunque tempo, di commenti o espressioni denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi, su social network, blog, forum, programmi di messaggistica, nei confronti dei predetti soggetti;
  - h) Utilizzo di un linguaggio violento, volgare o in ogni modo offensivo nei confronti di terzi, anche mediante commenti ed espressioni a carattere razzista e comunque discriminatorio verso soggetti o collettività non appartenenti alla comunità scolastica;
  - i) Azioni che offendano il decoro o la morale o comunque ledano l'immagine e l'azione educativa della scuola.
4. Costituiscono infrazioni disciplinari **gravissime** le condotte caratterizzate da una particolare e ingiustificabile lesività alle regole di condotta e ai doveri indicati all'art. 4, quali:
- a) Falsificazione di firme in atti o comunicazioni;
  - b) Espressioni verbali e non verbali offensive, vessatorie o umilianti – comprese quelle a contenuto o allusione sessuale - verso altri studenti o appartenenti alla comunità scolastica sopra indicati, espresse e diffuse, anche mediante mezzi informatici, in ogni tempo e anche al di fuori dei locali scolastici, qualora detti commenti o espressioni abbiano contenuto razzista, discriminatorio o siano rivolte



- a soggetti in qualche modo vulnerabili per la propria condizione o situazione, anche sociale;
- c) Minaccia di violenze fisiche o molestie in presenza o mediante l'uso di strumenti informatici o di comunicazione a distanza, verso gli appartenenti alla comunità scolastica;
  - d) Sottrazione di beni, materiali e attrezzature di compagni;
  - e) Sottrazione o appropriazione di attrezzature e materiale della scuola o del personale scolastico;
  - f) Atti di vandalismo;
  - g) Violenza verso le persone, anche esterne alla comunità scolastica, durante l'orario scolastico o durante attività organizzate dalla scuola;
  - h) Atti lesivi della dignità e rispetto delle persone;
  - i) Condotte che mettano in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone;
  - j) Uso e cessione di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o nelle sue pertinenze;
  - k) Raccolta e diffusione di testi, immagini, filmati e registrazioni vocali in violazione del rispetto delle persone e della libertà e dignità delle persone fatte oggetto delle riprese/registrazione;
  - l) La reiterazione di una o più delle condotte di cui al comma 3.

#### **Art. 8 Sanzioni Licei (settore scuola)**

Le sanzioni vanno, in ordine di gravità dell'infrazione, dal rimprovero orale e/o scritto alla sospensione dalla frequenza delle lezioni.

1. Le infrazioni **lievi** di cui all'art. 7, comma 2, sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente presente che, sentite senza formalità le giustificazioni addotte dall'incolpato, procede all'irrogazione della sanzione appropriata, che consiste in:
  - a. rimprovero orale da parte del docente;
  - b. rimprovero scritto da parte del docente;In entrambi i casi, il docente prende nota sintetica del fatto e della sanzione irrogata sul Registro elettronico e informa tempestivamente la famiglia mediante comunicazione sul Registro elettronico. Tale comunicazione deve essere vidimata da un genitore. L'irrogazione del rimprovero scritto da parte del docente è valutato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di condotta, unitamente a tutti gli altri elementi che si riferiscono alla valutazione complessiva dello studente.
2. Le infrazioni **gravi** di cui all'art. 7, comma 3, sono sanzionate con ammonizione scritta del Dirigente scolastico, comunicata alla famiglia, che controfirma. La violazione del divieto di fumo comporta anche l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti in materia. Tenuto conto dei principi in materia di responsabilità e funzione delle sanzioni, le sanzioni irrogabili sono:
  - a. Ammonimento scritto da parte del Dirigente scolastico;
  - b. Sospensione dalla frequenza dalle lezioni per un periodo non superiore a gg. 15, anche non consecutivi.



3. Per le infrazioni **gravissime** di cui all'art. 7, comma 4, la sanzione irrogabile è la sospensione dalla frequenza dalle lezioni per un periodo minimo non inferiore a gg. 15, anche non consecutivi, a un periodo massimo che giunga sino al termine delle lezioni. Nei casi di massima gravità, tenuto conto dell'intensità della colpevolezza, della durata della condotta lesiva, delle sue conseguenze e della mancanza di pentimento e/o ravvedimento da parte dell'incolpato, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, commi 9 e 9-bis D.P.R. n. 249/1998, può essere disposta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e/o la sua non ammissione all'Esame di Stato.

Si considera **aggravante** la plurima ripetizione delle infrazioni, ancorchè di specie diversa. Nel caso di concorso di illeciti di gravità diversa, si irroga un'unica sanzione per la violazione più grave. Nel caso di più infrazioni della stessa gravità, la misura della sanzione è aumentata sino a un terzo. Si considera in ogni caso attenuante l'atteggiamento di vera consapevolezza della mancanza commessa da parte dell'incolpato. In questo caso, è irrogata la sanzione per la violazione immediatamente meno grave a quella commessa.

Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili dell'istituto, lo studente è comunque sempre tenuto anche all'integrale risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 dello Statuto degli studenti e studentesse, allo studente può essere offerta, su richiesta dei genitori, la possibilità di convertire le sanzioni lievi e gravi in attività in favore della comunità scolastica.

Le attività proponibili sono le seguenti:

- Pulizia o ripristino di giardini, locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o danneggiati.
- Supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre.
- Supportare i collaboratori scolastici nell'espletamento di alcuni compiti (servizio mensa, riordino aule, svuotamento dei cestini ecc)
- Altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso.

### **Art. 9 Tipologia delle infrazioni. LICEI (semi- convitto)**

Le sanzioni vanno, in ordine di gravità dell'infrazione, dal rimprovero orale e/o scritto alla sospensione dalla frequenza delle lezioni sino al termine delle lezioni.

#### **Mancanze lievi**

Costituiscono infrazioni disciplinari lievi le condotte che per loro modalità, grado della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri di cui all'art. 4 e che possono essere affrontate con un celere intervento correttivo da parte degli educatori quali:

1. Ritardo a pranzo e/o nell'ingresso in classe dopo le ricreazioni o da qualunque altra attività organizzata dall'Istituto.
2. Essere sprovvisti del materiale necessario per lo studio e non ottemperare alle indicazioni fornite dagli educatori riguardo allo studio o alle comunicazioni scuola-famiglia.



3. Comportamento non corretto durante la refezione e le ricreazioni.
4. Utilizzo non autorizzato del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante la Refezione.

### **Mancanze gravi**

Costituiscono infrazioni disciplinari gravi quelle caratterizzate da evidente violazione di basilari regole di condotta o dei doveri, quali:

1. Mancare di rispetto, con atteggiamenti e/o parole, al Dirigente Scolastico, ai docenti, agli educatori, al personale ATA nonché ai compagni di classe o dell'Istituto.
2. Utilizzo non autorizzato del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici atti alla comunicazione durante le ore di studio guidato.
3. Spostarsi da una sede all'altra senza preventiva autorizzazione durante le ore dedicate al pranzo, allo studio guidato, alle attività extra organizzate dall'Istituto e durante le ricreazioni.
4. Comportamento non corretto durante lo studio guidato e/o durante ogni altra attività organizzata dall'Istituto.
5. Fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento.
6. Danneggiare le suppellettili, i locali e le attrezzature della scuola.
7. Uso non autorizzato di dispositivi di qualunque genere per la ripresa fotografica, audio e video per raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati e registrazioni vocali.

### **Mancanze gravissime**

Costituiscono infrazioni disciplinari gravissime le condotte caratterizzate da una particolare e ingiustificabile lesività alle regole di condotta e ai doveri indicati all'art. 4, quali:

1. Allontanarsi dall'Istituto per qualunque motivo senza preventiva autorizzazione durante le ore dedicate al pranzo, allo studio guidato, alle attività extra organizzate dall'Istituto e durante le ricreazioni.
2. Falsificare firme e atti.
3. Insultare e umiliare i compagni e/o il personale scolastico nonché bestemmiare.
4. Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell'istituzione scolastica.
5. Compiere atti di vandalismo su cose altrui e/o della scuola.
6. Compiere atti di violenza su persone e/o che violino la dignità e il rispetto delle persone.
7. Compiere atti che mettano in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone.
8. Detenere e/o fare uso e spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti.
9. L'utilizzo non autorizzato delle riprese fotografiche, audio e video senza rispettare i diritti e la dignità delle persone fatte oggetto di ripresa.



## Art. 10 Sanzioni Licei (semi- convivito)

1. Le infrazioni **lievi** di cui all'art. 9, sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dall'educatore presente che, sentite senza formalità le giustificazioni addotte dall'incolpato, procede all'irrogazione della sanzione appropriata, che consiste in:
  - a) rimprovero orale;
  - b) rimprovero scritto;

In entrambi i casi, l'educatore prende nota sintetica del fatto e della sanzione irrogata sul Registro elettronico e informa tempestivamente la famiglia. Tale comunicazione deve essere vidimata da un genitore.

L'irrogazione del rimprovero scritto da parte dell'educatore è valutato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di condotta, unitamente a tutti gli altri elementi che si riferiscono alla valutazione complessiva dello studente.

2. Le infrazioni **gravi** di cui all'art. 9, sono sanzionate con ammonizione scritta del Dirigente scolastico, comunicata alla famiglia, che controfirma. La violazione del divieto di fumo comporta anche l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti in materia. Tenuto conto dei principi in materia di responsabilità e funzione delle sanzioni, le sanzioni irrogabili sono:
  - a) Ammonimento scritto da parte del Dirigente scolastico;
  - b) Sospensione dalla frequenza dalle lezioni per un periodo non superiore a gg. 15, anche non consecutivi.
3. Per le infrazioni **gravissime** di cui all'art. 9, la sanzione irrogabile è la sospensione dalla frequenza dalle lezioni per un periodo minimo non inferiore a gg. 15, anche non consecutivi, a un periodo massimo che giunga sino al termine delle lezioni.

Nei casi di massima gravità, tenuto conto dell'intensità della colpevolezza, della durata della condotta lesiva, delle sue conseguenze e della mancanza di pentimento e/o ravvedimento, la sospensione dalla frequenza delle lezioni potrà superare il periodo dei 15 gg. e potranno applicarsi le condizioni di cui all'art. 4, commi 9 e 9-bis D.P.R. n. 249/1998.

Si considera **aggravante** la plurima ripetizione delle infrazioni, ancorchè di specie diversa. Nel caso di concorso di illeciti di gravità diversa, si irroga un'unica sanzione per la violazione più grave. Nel caso di più infrazioni della stessa gravità, la misura della sanzione è aumentata sino a un terzo. Si considera in ogni caso attenuante l'atteggiamento di vera consapevolezza della mancanza commessa da parte dell'incolpato. In questo caso, è irrogata la sanzione per la violazione immediatamente meno grave a quella commessa.

Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili dell'istituto, lo studente è comunque sempre tenuto anche all'integrale risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 dello Statuto degli studenti e studentesse, allo studente può essere offerta, su richiesta dei genitori, la possibilità di convertire le sanzioni lievi e gravi in attività in favore della comunità scolastica.

Le attività proponibili sono le seguenti:



- Pulizia o ripristino di giardini, locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o danneggiati.
- Supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre.
- Supportare i collaboratori scolastici nell'espletamento di alcuni compiti (servizio mensa, riordino aule, svuotamento dei cestini ecc)
- Altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso.

### **Art.11 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni-Scuola Secondaria di I grado e Licei (scuola e semiconvitto)**

1. Per le infrazioni di lieve entità di cui all'art. 5, comma 2, attesa l'efficacia educativa dell'intervento diretto del docente e la necessità di contenere al minimo la turbativa all'andamento dell'attività didattica, elementi che impongono forme di particolare celerità e immediatezza, tali da rendere ragionevole la mancata contestazione formale dell'addebito e la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241, l'Organo competente a deliberare ed irrogare la sanzione è, sia in caso di rimprovero scritto o orale, il docente che rileva l'infrazione.

2. Per le infrazioni gravi l'organo competente a deliberare la sanzione è il Consiglio di classe al quale appartiene l'incolpato. Detta deliberazione, idoneamente verbalizzata ed assunta a maggioranza dei suoi componenti, è eseguita dal Dirigente scolastico, che procede all'irrogazione della sanzione adottata.

3. Per le infrazioni gravissime l'organo competente a deliberare la sanzione è il Commissario Straordinario, previo parere obbligatorio e vincolante del consiglio di classe al quale appartiene l'incolpato.

4. Nel caso di infrazioni gravi e gravissime, il procedimento disciplinare è aperto su segnalazione scritta di un docente o di altro componente della comunità scolastica diretta al dirigente scolastico, contenente una sintetica ma esaustiva descrizione dell'infrazione rilevata, completa degli elementi atti all'individuazione del ritenuto colpevole.

5. Il Dirigente scolastico, acquisita tale relazione ed eventualmente sentito a chiarimenti il docente/educatore relatore, procede entro sette giorni alla contestazione scritta dell'addebito mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, L. 7 agosto 1990 n. 241; entro ulteriori sette giorni dalla contestazione convoca lo studente incolpato. Il Dirigente scolastico provvede, direttamente o tramite suo delegato, al compimento degli atti istruttori che ritiene opportuni.

6. La comunicazione di cui al comma precedente deve contenere la contestazione specifica degli addebiti rilevati, mediante chiara descrizione delle condotte poste in essere, nonché l'avviso che l'incolpato ha diritto di essere sentito e di presentare relazioni o altri elementi idonei a propria discolpa entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della contestazione stessa, con l'espresso avvertimento che, anche in assenza di tali elementi, si procederà alla



valutazione dell'infrazione e alla irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare. Tale comunicazione va inviata personalmente allo studente, se maggiorenne, e, in ogni caso, alla famiglia dello studente, mediante ogni forma idonea ad assicurare la sua avvenuta ricezione.

7. Qualora nel fatto addebitato siano coinvolti altri studenti in qualità di offesi dalla condotta dell'incolpato, questi e, se minorenni, i loro genitori, sono avvisati dell'apertura del procedimento quali controinteressati, con le medesime modalità di cui al comma precedente.

8. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore o in alternativa, se maggiorenne, da un rappresentante degli studenti eletto presso la Consulta.

9. L'audizione dell'incolpato si tiene alla presenza del Dirigente scolastico e del docente coordinatore di classe; nel caso questi sia coinvolto nel fatto addebitato o ne sia stato vittima, è sostituito da altro docente dello stesso Consiglio di classe, nominato dal Dirigente scolastico. Nel corso di tale audizione lo studente ha diritto di esporre le proprie giustificazioni e può avvalersi di documenti o testimonianze; tali prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione, a discrezione del Dirigente scolastico.

10. Gli studenti controinteressati hanno diritto di presenziare all'audizione, eventualmente accompagnati da uno o entrambi i genitori, qualora lo richiedano. Dell'audizione è redatto apposito verbale. La mancata presenza dello studente o dei suoi familiari a tale audizione non costituisce circostanza aggravante o riconoscimento implicito di responsabilità. Nel caso di violazioni commesse da più allievi della classe, la loro audizione avviene separatamente e individualmente.

11. A seguito dell'audizione, il Dirigente scolastico, qualora non ravvisi la sussistenza di elementi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto motivato, comunicato all'incolpato e ai controinteressati. In tutti gli altri casi, il Dirigente rimette gli atti al Consiglio di classe, ai fini della deliberazione del provvedimento finale.

12. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro trenta gg. dalla comunicazione del suo avvio. L'inosservanza di uno o più dei termini indicati nel presente articolo non comporta decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né invalidità del provvedimento finale, a meno che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.



## **Art. 12 – Adozione del provvedimento disciplinare da parte del Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado e Licei (scuola e semiconvitto)**

1. Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico entro dieci gg. dall'audizione dell'incolpato. Nel caso di infrazione commessa durante le ore di studio guidato, partecipa alla riunione, senza diritto di voto, l'Educatore di classe.
2. Nel corso della riunione il Dirigente scolastico espone al Consiglio i fatti e i risultati dell'audizione disposta ai sensi dell'articolo precedente. Il Consiglio, esaminati tali elementi, delibera a maggioranza dei suoi componenti il provvedimento da adottare. Non è consentita l'astensione. Alla decisione sulla sanzione da irrogare non partecipa il docente che sia eventualmente coinvolto o sia stato vittima della condotta lesiva dell'incolpato per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Dirigente scolastico, che presiede la seduta, o del suo delegato.
3. La sanzione viene irrogata dal dirigente scolastico, che provvede alla sua immediata comunicazione alla famiglia.
4. Nel caso di sospensione dalla frequenza delle lezioni, la delibera di irrogazione deve indicare anche il periodo in cui la stessa viene applicata. Nell'ipotesi di sospensione sino al termine delle lezioni e/o di esclusione dallo scrutinio finale o di mancata ammissione all'Esame di Stato, la motivazione deve chiarire le ragioni per le quali non si ritiene possibile il proficuo reinserimento dello studente nella comunità scolastica.
5. In ogni caso, il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.
6. Alla esecuzione della sanzione e alla sua indicazione sul registro di classe e nel fascicolo personale dello studente provvede il Dirigente scolastico.
7. L'irrogazione della sanzione non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta lesiva, secondo le leggi vigenti.
8. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i Servizi sociali o la situazione oggettiva rappresentata e idoneamente documentata dalla famiglia facciano ritenere inopportuno o sconsigliato il rientro dello studente nel gruppo scolastico di appartenenza, è data facoltà allo studente di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola o ad altro corso dell'Istituto.
9. Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 gg. la scuola mantiene con lo studente un rapporto finalizzato alla preparazione del rientro nella comunità scolastica.
10. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 gg. la scuola, d'intesa con la famiglia, i Servizi sociali o l'Autorità giudiziaria qualora intervenuti, promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
11. In caso di trasferimento ad altro istituto o ad altro corso in corso d'anno prima che la sanzione sia eseguita, della stessa è data comunicazione alla nuova istituzione scolastica, affinché disponga in ordine alla sua esecuzione. In caso di iscrizione in corso d'anno di studente da altro Istituto nei cui confronti sia stata irrogata sanzione disciplinare non ancora eseguita, il Dirigente scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente secondo quanto stabilito dall'Istituto di provenienza.





### **Art. 13 Tipologia delle infrazioni. Sanzioni e modalità di intervento. LICEI (convitto)**

Le sanzioni vanno, in ordine di gravità dell'infrazione, dal richiamo verbale all' allontanamento definitivo dal Convitto; sono suddivise in tre gruppi, a seconda della loro gravità: Infrazioni disciplinari lievi, infrazioni disciplinari gravi, infrazioni disciplinari gravissime

<b>Tipologie di mancanze</b>	<b>Principali comportamenti che si configurano come infrazioni ai doveri</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Soggetto competente a comminare la sanzione</b>
mancanze lievi	<ul style="list-style-type: none"><li>-Spostarsi all'interno del convitto, tra scuola e convitto senza aver informato l'educatore.</li><li>-Non riordinare la propria camera.</li><li>-Uso di un linguaggio e di comportamenti inadeguati.</li><li>- Ritardo dal rientro dalla libera uscita e in generale mancato rispetto degli orari previsti dal regolamento.</li><li>- Uso del cellulare o altro dispositivo elettronico in sala da pranzo.</li><li>- Uso del cellulare o altro dispositivo elettronico durante le ore notturne, dopo le ore 23.00</li><li>- Detenere derrate alimentari deperibili in camera.</li><li>-Riunirsi in gruppo nelle camere senza aver informato l'educatore.</li><li>- Detenere ed utilizzare fornelli o altra apparecchiatura che potrebbe rivelarsi pericolosa.</li><li>-Ordinare cibi dall'esterno (pizze kebab ecc.)</li><li>- Assumere atteggiamenti scorretti nei confronti dei compagni o del personale.</li><li>-Non rispettare gli orari programmati, in particolare il periodo da dedicare al riposo.</li><li>- Danneggiamento per poca cura del materiale dell'Educando.</li><li>- Usare strumenti musicali o audiovisivi durante il periodo notturno</li></ul>	<p>Rimprovero verbale dell'educatore</p> <p>Sospensione della libera uscita serale fino a giorni due</p>	Educatore in accordo con il referente di serata.



<p>mancanze gravi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Reiterazioni ripetute e costanti delle infrazioni meno gravi di cui al capoverso precedente (mancanze lievi)</li> <li>- Reiterazione di comportamenti e atteggiamenti inadeguati</li> <li>- Introduzione in convitto di oggetti potenzialmente pericolosi</li> <li>- Danneggiamento volontario dell'arredo del convitto</li> <li>- Mancata osservanza delle disposizioni organizzative in materia di sicurezza</li> <li>- Reiterati ritardi degli orari previsti dal regolamento del convitto.</li> <li>- Allontanamento dall'Educandato senza aver informato il personale educativo</li> <li>- Fumare all'interno dell'educandato incluse le aree aperte e di pertinenza delle sedi scolastiche (per i minorenni il divieto è esteso anche al periodo di libera uscita ).</li> <li>-Utilizzo della sigaretta elettronica</li> <li>- Detenzione e/o consumo di bevande alcoliche in convitto ( per i minorenni il divieto è esteso anche al periodo di libera uscita )</li> <li>-Imbrattare le superfici interne od esterne dell'Educandato.</li> <li>-Assumere atteggiamenti irrispettosi nei confronti di compagni, educatori, personale A.T.A. o di altri operatori dell'Istituto</li> <li>-Praticare gioco d'azzardo e qualunque tipo di attività, seppure ludica, che preveda scambio di denaro.</li> </ul>	<p>Richiamo scritto con eventuale convocazione dei genitori</p> <p>Sospensione della libera uscita.</p> <p>Sospensione dalla frequenza del convitto fino a giorni quindici.</p> <p>Ritiro degli oggetti pericolosi.</p> <p>Sanzione pecuniaria da euro 27,50 a euro 275. (L.128/2013), per l'ipotesi di violazione del divieto di fumo</p>	<p>Commissione disciplinare per il Convitto</p>
<p>mancanze gravissime</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Introdurre, consumare e cedere sostanze stupefacenti ( la Direzione potrà accordarsi con le autorità competenti per effettuare controlli nelle sedi)</li> <li>- Compiere atti di violenza fisica e psicologica o che mettano in pericolo la sicurezza delle persone</li> <li>- manomettere i dispositivi di sicurezza ( estintori ecc. )</li> <li>- Utilizzo non corretto e responsabile della rete internet (creare, accedere, memorizzare, trasmettere, scaricare , pubblicare materiale osceno, razzista, diffamatorio, violare la legge sui diritti d'autore o accordi di licenza; e più in generale usare la rete a fini illegali.)</li> <li>-Furto o danneggiamento volontario di proprietà altrui.</li> <li>-Atti di bullismo e cyberbullismo verso i compagni</li> </ul> <p>-Agire comportamenti che offendano il comune senso del pudore.</p> <p>- Attuare comportamenti che violino leggi regolamenti e ordini per i quali sia prevista una sanzione penale o amministrativa.</p>	<p>Sospensione dalla frequenza del convitto oltre i quindici giorni.</p> <p>Allontanamento definitivo dal convitto.</p>	<p>Commissione disciplinare per il Convitto</p>



## **Art. 14 – Impugnazioni nei confronti di ogni provvedimento disciplinare – Organo di Garanzia**

Contro i provvedimenti assunti dai docenti e dagli educatori è ammesso reclamo scritto, da inviare entro sette giorni al Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato.

1. Contro i provvedimenti assunti dal Consiglio di classe, dalla Commissione Disciplinare per il Convitto e dal Commissario Straordinario è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
2. Tale ricorso va presentato, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione. Il ricorso deve indicare sinteticamente ma in modo chiaro:
  - le ragioni dell'opposizione alla sanzione irrogata;
  - la richiesta specifica di suo annullamento, sostituzione con sanzione più lieve o la sua conversione in attività socialmente utile a favore della comunità scolastica.La mancata indicazione di uno o più di tali elementi rende il ricorso inammissibile.

La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sanzione.

L'Organo di Garanzia esamina il ricorso, convoca il ricorrente per ascoltarne le ragioni e si pronuncia entro quindici giorni dalla sua ricezione del ricorso, accogliendo o respingendo il ricorso stesso con provvedimento motivato con il quale:

- conferma la sanzione irrogata;
- annulla la sanzione irrogata;
- sostituisce la sanzione irrogata con quella richiesta dal ricorrente.

In nessun caso, l'Organo di Garanzia, qualora accolga il ricorso, può adottare sanzioni diverse da quelle indicate dal ricorrente.

3. L'Organo di Garanzia è composto da:
  - a) Il Dirigente scolastico, o suo delegato, che lo presiede; coordina l'attività dell'Organo, cura l'istruttoria dei ricorsi, presiede le riunioni dell'Organo. Nel caso di votazione, vota per ultimo;
  - b) Un docente individuato dal Collegio dei Docenti, che individua anche un docente supplente; nel caso di ricorso avverso provvedimenti assunti dalla Commissione disciplinare per il Convitto la figura del docente sarà sostituita da un educatore individuato con le medesime modalità;
  - c) Un genitore, tra quelli eletti nei Consigli di classe dell'Istituto, e un suo supplente;
  - d) Uno studente tra gli eletti dei rappresentanti alla Consulta degli Studenti, e un supplente tra quelli eletti nei Consigli di classe.
4. La nomina di tutti i componenti è fatta dal Commissario Straordinario, sentito il Dirigente scolastico.



5. L'Organo di garanzia esercita le funzioni e le competenze indicate dall'art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e ss. mm. e ii.
6. L'Organo di Garanzia rimane in carica due anni scolastici; qualora uno o più dei suoi componenti perdano la carica, essi sono surrogati dai membri supplenti. Nel caso in cui anche i supplenti non possano accettare la carica, si procede a rinnovo secondo le modalità di cui comma 5.
7. L'Organo di garanzia, oltre che sui ricorsi avverso le sanzioni irrogate, decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti insorti nella scuola in merito all'applicazione ed interpretazione del presente Regolamento.
8. Le riunioni dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno di essi sia parte interessata nella questione in esame, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza; non è consentita l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 15 – Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento è affisso all'Albo dell'Istituto ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua emanazione.
2. Ogni modifica ed integrazione al presente Regolamento può essere apportata previa acquisizione del parere del Collegio dei Docenti dell'Istituto.